


Aperti al mondo!



ISTITUTO COMPRESIVO "SANDRO PERTINI 2"  
Via Torricelli 35- 42122 REGGIO EMILIA - Tel. 0522585778 fax 0522/439836  
COD. MECC. REIC84900V - cod.fisc. 91160840350 - ccp 001007831405  
E\_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT - P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT

## CONVENZIONE DOPOSCUOLA TRA I.C. "S. PERTINI 2" E ROSEBUD

### TRA

**L'ISTITUTO COMPRESIVO "SANDRO PERTINI 2" di Reggio Emilia** C.F. 91160840350, con sede legale in *Reggio Emilia, CAP 42122, Via Torricelli, 35, reic84900v@pec.istruzione.it*, rappresentata legalmente pro tempore dal Dirigente scolastico Dott.ssa Katia Malaguti C.F. MLGKTA63A45B034O, nata a Fidenza il 05/01/1963, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con delibera n. 36 del 10° Consiglio di Istituto del 22/12/2022

### E

**IL CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA "ROSEBUD" Casa di quartiere di Reggio Emilia**, C.F. 80018430357, P.IVA 01661070357, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Medaglie d'Oro della Resistenza, 6/1 35, rostanuova@libero.it, rappresentata legalmente dal Sig. Gianni Prati, nato a Reggio Emilia il 09/09/1948 C.F. PRTGNN48P09H223F autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, ottenuto parere favorevole dal medesimo Consiglio di Istituto;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

### VISTO

- il verbale del Collegio Docenti del 26/10/2022, dal quale è emerso, da parte dei docenti di scuola secondaria di I° grado, la necessità di avere attività volte al recupero delle competenze degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento ed al recupero della motivazione verso lo studio delle discipline da parte degli stessi alunni, per concretizzare sui bisogni effettivi, l'abilità/competenza, di imparare ad imparare (vedi AGENDA 2030);
- la delibera n. 33 nel Verbale del 10° Consiglio di Istituto del 22.12.2022 con la quale si è approvato il PTOF per l'a.s. 2022/2023
- la scheda partner relativa all'avviso pubblico Case di quartiere del Comune di Reggio Emilia in data assunta a protocollo n. 8676/ IV.2 del 26 novembre 2022, con la quale le parti hanno stipulato un accordo comune di utilizzo dei locali per la realizzazione di un progetto didattico di un doposcuola di quartiere, da svolgersi presso i locali del **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)**

### PREMESSO CHE

- sono necessari momenti/attività di recupero ed integrazione delle competenze a piccolo gruppo e fuori dall'ambito della struttura scolastica per incentivare la relazione e l'attaccamento alle realtà culturali/sociali del proprio Territorio;
- attualmente è sempre più difficile l'integrazione tra gruppi appartenenti a generazioni diverse e lontane tra loro, con un evidente salto generazionale ed è sempre più necessaria una competenza di ascolto, condivisione e impegno e progettazione sociale;
- è necessaria un'attività di riflessione sui propri impegni scolastici e le responsabilità che

questi comportano, anche in vista di un futuro sempre meno facilitante nel lavoro pratico ed in team;

- d) favorire la consapevolezza del legame tra “mondo della scuola” e “mondo della vita” è un compito educativo e formativo centrale che può essere ulteriormente arricchito dall’esperienza e dei valori di vita delle precedenti generazioni, anche in prospettiva del “passaggio del testimone”;

**TUTTO CIO’ PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:<sup>1</sup>**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Articolo 2 – Oggetto**

L’attività oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un dopo scuola per alunni di scuola secondaria di primo grado iscritti, nel corrente anno scolastico 2022/2023, presso l’Istituto Comprensivo S. Pertini 2.

L’attività si svolgerà nei locali del **CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA “ROSEBUD” Casa di quartiere di Reggio Emilia**, per un massimo di due volte alla settimana, secondo le necessità palesate dal Referente d’Istituto, di cui al successivo art. 5, le disponibilità di utilizzo dei locali individuati per lo svolgimento delle attività, degli operatori volontari secondo il calendario stilato dal Referente d’Istituto, di cui al successivo art. 5.

**Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti**

L’Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 si impegna a:

- individuare fra i propri studenti di scuola secondaria di primo grado regolarmente iscritti nel corrente anno scolastico 2022/2023 i beneficiari del progetto;
- individuare il/i docente/i referente/i che coordineranno il servizio di doposcuola;
- calcolare il numero massimo di ore e di giornate necessarie per la realizzazione del progetto di dopo scuola oggetto della presente convenzione e predisporre un calendario di massima da sottoporre alla controparte;
- provvedere alla stesura del calendario definitivo delle attività per il corrente anno scolastico a.s. 2022/2023, che diverrà parte integrante della presente convenzione quale Allegato 1 della stessa;
- provvedere al pagamento di quanto previsto al successivo art. 4.A;
- si impegna a rispettare e far rispettare agli operatori ed utenti del Doposcuola le regole statutarie del Circolo, il Regolamento, le norme consuetudinarie del Circolo, i locali e i beni in esso contenuti. In caso di problematiche dovute a comportamenti inidonei, dopo i dovuti confronti tra le persone coinvolte e i rappresentanti delle due Istituzioni verranno presi i provvedimenti del caso compresa la sospensione delle attività del Doposcuola.
- al rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

**Il CENTRO SOCIALE “ROSEBUD” di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere) di Reggio Emilia si impegna a:**

- valutare il calendario di massima di svolgimento delle attività predisposto dall’Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 ed eventualmente, in caso di oggettiva impossibilità,

- indicare eventuali modifiche entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del calendario proposto, viceversa il calendario si intenderà dalle parti tacitamente accettato;
- mettere a disposizione dell'Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 locali idonei (riscaldamento, pulizia locali, bagni, corridoi d'accesso, ascensore per disabili, ecc...) per lo svolgimento dell'attività di dopo scuola oggetto della presente convenzione, secondo le date e gli orari precisati nel calendario definitivo delle attività per il corrente anno scolastico 2022/2023, i locali posti a disposizione dovranno essere idonei ad accogliere circa 20 studenti e i loro adulti volontari di riferimento indicati dalla scuola, gli strumenti elettronici già presenti atti ad assolvere le attività di studio e ricerca, altri eventuali richiesti dal Dirigente scolastico;
  - sostenere tutti i costi di cui al successivo art. 4.B;
  - al rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

Eventuali modifiche del calendario, dovute ad assenza generale degli studenti coinvolti, verranno comunicate alla Controparte dal Referente individuato dall'Istituto, di cui al successivo art. 5, entro la mattinata del giorno calendarizzato per le attività. Eventuali attività non svolte secondo il calendario predisposto potranno essere recuperate con ulteriore nuova data da concordare tra le Parti.

#### **Articolo 4 - Costi**

La presente convenzione non comporta costi a carico degli utenti coinvolti, (alunni, operatori volontari e docenti), pertanto ai fini della presente convenzione, le parti s'impegnano a farsi carico dei seguenti costi:

##### **A. COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA**

- quota di iscrizione al Centro Sociale degli utenti coinvolti afferenti l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2, stimata nella cifra individuale di €. 10,00 annua, ed un costo totale complessivo ed omnicomprensivo fino ad un massimo di €. 250,00 annui, come contributo per l'utilizzo dei locali del suddetto Centro Sociale.

L'importo a carico dell'I.C. "S. PERTINI 2" sarà trasferito al **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** mezzo bonifico bancario a seguito di emissione nota di pagamento. L'istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 provvederà al pagamento nel termine di 30 giorni dalla ricezione della nota di pagamento previo esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente e dall'ente di gestione sulle coordinate bancarie dichiarate dal **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** in ottemperanza all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010

##### **B. COSTI A CARICO DELLA CONTROPARTE**

La controparte si impegna a sostenere tutti i costi di manutenzione, pulizia, disinfezione e gestione della struttura.

#### **Articolo 5 – Referenti**

L'I.C. "S. PERTINI 2" indica quale referente della presente convenzione la Prof.ssa FERRIELLO MICHELA, recapito e-mail: [michela.ferriello@icpertini2.edu.it](mailto:michela.ferriello@icpertini2.edu.it),

Il Centro Sociale "ROSEBUD" indica quale referente della presente convenzione IL Presidente GIANNI PRATI recapito e-mail [rostanuova@libero.it](mailto:rostanuova@libero.it) e [csrostanuova@gmail.com](mailto:csrostanuova@gmail.com) che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e

una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

#### **Articolo 6 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca**

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'I.C. "S. PERTINI 2" e del **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

#### **Articolo 7 – Obblighi di riservatezza**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

#### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati per l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini 2 è il Dirigente Scolastico nella persona fisica della Dott.ssa Malaguti Katia.

Il titolare del trattamento dei dati per **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** è il Signor Gianni Prati.

#### **Articolo 9 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 231/2001. diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

L'I.C. "S. PERTINI 2" dichiara di aver preso visione e di accettare il modello organizzativo del **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)**.

**IL CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel *PTOF relativo all'A.S. 2022/2023, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* adottati dall'I.C. "S. PERTINI 2".

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

#### **Articolo 10 – Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce

che il Presidente del **CENTRO SOCIALE “ROSEBUD” di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** quale rappresentante legale dei locali utilizzati dall’Istituzione Scolastica, a tutela di entrambe le parti, si debba coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, dando luogo alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti all’Istituto Comprensivo S. Pertini 2 autorizzati/e alle attività formative sono coperti da **polizza assicurativa n. 730030/36120 valida dal 31.08.2021 al 31.08.2024 stipulata con - AIG Europe Benacquista Assicurazione**. La polizza prevede assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle stesse;
- b) il personale volontario e scolastico, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, quali attività previste nel PTOF 22/2023, è coperto da polizza assicurativa sopra menzionata, contro Infortuni e Responsabilità Civile, stipulata dall’Istituto Comprensivo “S. PERTINI 2”, qualora dovesse subire in qualsivoglia sede, così come previsto ai sensi di legge; qualora l’I.C. “S. PERTINI 2” dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- c) il **CENTRO SOCIALE “ROSEBUD” di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)** è coperto da assicurazione di legge contro la Responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose), come polizze in allegato, dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione stipulata dal **CENTRO SOCIALE “ROSEBUD” di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)**;

#### **Articolo 11 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell’altra parte.

L’eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

#### **Articolo 12 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di anni 3, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all’intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5.  
Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell’atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all’intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 5.

### Articolo 13 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso, sino a conclusione dell'anno scolastico in svolgimenti alla data del recesso.

### Articolo 14- Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

### Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. 2 copie originali.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii. con spese a carico del **CENTRO SOCIALE "ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio nell'Emilia, data 16/02/2023



Il Dirigente Scolastico dell'I.C. "S. PERTINI 2"  
Dott.ssa Katia Malaguti

*Katia Malaguti*

Il Presidente del CENTRO SOCIALE  
"ROSEBUD" di Reggio Emilia (Circolo  
Rosta Nuova Rosebud Casa di quartiere)  
Sig. Gianni Prati

*Gianni Prati*